
XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atto n. 2878

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 30.12.2009

L'atto n. C 2878 recante "Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad eseguire l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida" presentato alla Camera di iniziativa dell'On. Lisi, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 12^a (Aff. sociali), Questioni regionali.

Il presente disegno di legge propone la modifica dell'art. 119, comma 2 del Codice della Strada, prevedendo l'ampliamento della categoria dei medici abilitati ad effettuare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. Con questa modifica, il servizio può essere effettuato anche dai i medici specialisti in medicina legale o del lavoro, oltre le categorie già previste, includendo però anche i medici non più in servizio. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LISI

Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad eseguire l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Presentata il 4 novembre 2009

Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 103 ha previsto che siano svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati, a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale. La conferma della validità viene poi effettuata con le modalità previste dall'articolo 126, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e cioè viene effettuata da medici militari, della Polizia di Stato, della Società Ferrovie dello Stato Spa, delle aziende sanitarie locali, a condizione che tali medici siano in servizio.

Con questa proposta di legge si intende modificare questa previsione normativa prevedendo l'ampliamento del novero dei medici abilitati, anche se non più in servizio, includendo, inoltre, i medici specialisti in medicina legale o del lavoro.

Con tale modifica si concederebbe a migliaia di medici l'abilitazione ad effettuare le visite in oggetto, invece delle attuali poche centinaia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento può altresì essere effettuato da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico

appartenente al ruolo dei medici o degli ispettori del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un ispettore medico della Società Ferrovie dello Stato Spa o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici specialisti in medicina legale o del lavoro. Le categorie di medici di cui al presente comma possono effettuare gli accertamenti anche se non più in servizio. In tutti i casi, tali accertamenti devono essere effettuati in locali idonei».